

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanze del 18 dicembre 2018 (1 BvR 142/15, 1 BvR 2795/09 e 1 BvR 3187/10), in merito al sistema di riconoscimento automatico delle targhe per scopi investigativi**

11/02/2019

Il *Bundesverfassungsgericht* ha parzialmente accolto vari ricorsi diretti aventi ad oggetto il sistema di controllo e riconoscimento automatico delle targhe delle auto di cui alle leggi di polizia e sicurezza dei *Länder* Baviera, *Baden-Württemberg* e Assia. Tali leggi sono, ad avviso dei giudici di Karlsruhe, in parte in contrasto con il diritto all'auto-determinazione informativa di cui all'art. 2, comma 1, in combinazione con l'art. 1, comma 1, Legge fondamentale (LF) e quindi incostituzionali. Le leggi in questione permettono il rilevamento automatico delle targhe di autovetture in circolazione tramite un sistema di lettura che salva detti dati temporaneamente ai fini di un raffronto con i dati a disposizione a scopi investigativi nelle relative banche-dati. Nel caso in cui non emerga alcun risultato positivo nel sistema, i dati vengono automaticamente cancellati dal computer, altrimenti viene effettuato un ulteriore controllo manuale da parte di un funzionario di polizia, il quale può, nel caso positivo, condurre ad ulteriori misure della polizia.

Dal punto di vista formale, il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che le leggi dei tre *Länder* siano essenzialmente in conformità con la Costituzione e che rientrino nelle loro competenze legislative (sebbene sia stata rimarcata qualche carenza relativamente alla competenza della Baviera – in relazione ai controlli ai confini – e del *Land Baden-Württemberg*). Per quanto riguarda l'Assia, detto *Land* ha in parte disatteso l'obbligo di indicazione dei diritti fondamentali incisi (*Zitiergebot*) di cui all'art. 19, comma 1, per. 2, LF.

Dal punto di vista sostanziale, il *Bundesverfassungsgericht* ha censurato la normativa, in particolare, per carenze che riguardano il principio di proporzionalità. I controlli di polizia nell'ambito pubblico, tramite una registrazione automatica mirata e sistematica, sono possibili soltanto per motivi oggettivamente determinabili. È necessario che il legislatore definisca i presupposti ed una soglia per l'intervento, al fine di condizionare l'azione statale a requisiti prevedibili e controllabili, come ad esempio pericoli tipici e determinate situazioni in cui sussiste un'alta probabilità di ritrovare persone o cose ricercate. Inoltre, alla luce del peso dell'ingerenza dei controlli automatizzati in questione su diritti fondamentali, essa deve risultare necessaria per la tutela di beni di un peso rilevante o di un equivalente interesse pubblico importante. Ciò non si è riscontrato nelle normative dei tre *Länder*, che prevedevano infatti soltanto in maniera generica la difesa contro un pericolo concreto.

Nel rendere le decisioni, il Tribunale costituzionale federale ha preso le distanze da un precedente orientamento, espresso nella decisione dell'11 marzo 2008 (1 BvR 2074/05, 1 BvR 1254/07).

Comunicati stampa delle decisioni sono disponibili in lingua inglese alla pagina web: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-008.html> e

<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-009.html>.

*Maria Theresia Roerig*